



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 6 del 16.02.2018**

INDICE

Articolo 1 <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 <i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
Articolo 3 <i>Soggetto passivo e agenti contabili</i>	3
Articolo 4 <i>Misura dell'imposta</i>	4
Articolo 5 <i>Esenzioni</i>	4
Articolo 6 <i>Versamento dell'imposta</i>	4
Articolo 7 <i>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i>	5
Articolo 8 <i>Controllo e accertamento imposta</i>	6
Articolo 9 <i>Sanzioni</i>	6
Articolo 10 <i>Riscossione coattiva</i>	6
Articolo 11 <i>Rimborsi</i>	6
Articolo 12 <i>Contenzioso</i>	7
Articolo 13 <i>Norma transitoria</i>	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 ed articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Per interventi in materia di turismo si intende anche il finanziamento di interventi promozionali e di eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri Enti locali e/o con associazioni e/o con privati.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte.

Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore (L.R. 11/1999, L.R. 27/2013, art. 53 Codice del Turismo, art. 1571 e ss. c.c., ecc.), e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, multiproprietà alberghiere, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico, ecc.

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per l'intero anno solare.

Articolo 3

Soggetto passivo e agenti contabili

Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Castellana Grotte, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva non assume il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973, ma assume la funzione di agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ed è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento ed a ogni altro obbligo strumentale che si renda necessario alla riscossione dell'imposta.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

L'imposta è stabilita nel modo seguente:

- Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate da quattro stelle in su: € 2,00 a persona per pernottamento;
- Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate fino a 3 stelle e le altre strutture, tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: € 1,50 a persona per pernottamento.

Articolo 5 **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 in situazione di gravità che necessitano di intervento assistenziale permanente;
- c) un solo soggetto per persona ricoverata in struttura ospedaliera IRCSS del territorio, a cui si presta assistenza, giusta certificazione ospedaliera di ricovero.

L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Castellana Grotte. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale.

Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Castellana Grotte e più precisamente:

- entro il 16 aprile, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre gennaio-marzo del medesimo anno;
- entro il 16 luglio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre aprile-giugno del medesimo anno;
- entro il 16 ottobre, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre luglio-settembre del medesimo anno;
- entro il 16 gennaio, per le presenze/incassi registratisi nel trimestre ottobre-dicembre del precedente anno.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a. mediante bonifico bancario;
- b. tramite le procedure telematiche all'uopo predisposte;
- c. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti indicando le generalità del soggetto passivo.

Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Castellana Grotte, entro 48 ore dalla emissione della fattura di pagamento relativa al soggiorno del soggetto passivo che abbia opposto rifiuto al pagamento dell'imposta, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it, oppure via fax al numero 080/4965016, oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castellana Grotte, in appositi spazi, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Essi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente al Comune di Castellana Grotte, entro il **30 gennaio**, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell'anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del presente regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica secondo modalità appositamente individuate e comunicate. A tale dichiarazione va obbligatoriamente allegato il report sulle presenze turistiche così come derivante dalle comunicazioni effettuate a mezzo sistema S.P.O.T. (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).

In quanto agenti contabili, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti, **entro il 30 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000. Il conto della gestione costituisce allegato obbligatorio della dichiarazione annuale di cui al comma precedente. Il Comune potrà rendere disponibile un proprio portale web dal quale poter generare la dichiarazione ed eventualmente redigere automaticamente il conto di gestione, da sottoscrivere ed inviare all'Ente.

Con deliberazione di Giunta Comunale sono determinati:

- il soggetto in capo alla struttura ricettiva onerato della resa del conto;
- il fac-simile del modulo, conforme al modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, sul quale l'agente contabile redige il conto;
- l'individuazione del tipo di resa del conto (di cassa ovvero di diritto).

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di

rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Castellana Grotte, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

Articolo 8 **Controllo e accertamento imposta**

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli interessi applicati in sede di accertamento sono in misura pari a quella riconosciuta in sede di rimborso.

Alla data del 15 dicembre di ogni anno, il Settore Turismo dell'Ente fornisce informativa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, relazionando sul gettito generato dall'imposta di soggiorno, nonché sulle iniziative ed interventi finanziati con lo stesso.

Articolo 9 **Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, incrementato di due virgola cinque punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Norma transitoria

In riferimento all'anno 2018, la decorrenza dell'imposta di soggiorno è fissata con *dies a quo* il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.